

Signori

Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge già votato dal Senato del Regno con alcune modificazioni a cui il Governo aderisce e col quale viene autorizzata una leva di 10¹/_m uomini sulla classe del 1830.

Sono in questo progetto già contemplate alcune fra le più ovvie ed urgenti riforme che rispetto alla leva militare erano generalmente desiderate riservandosi alla legge organica stata non ha guari presentata al Senato, quelle molto più ampie, che per loro natura avrebbero richiesto indagini e provocato discussioni tali da render ben difficile il compimento della legge entro la presente sessione.

Il presente progetto si circoscrive a modificare il metodo di riparto del Contingente, la composizione dei Consigli di leva, la statura richiesta per le nuove leve, ed a rimandare alla legge organica oradetta la determinazione della forma cui esse leve andranno soggette.

È noto che il riparto del Contingente totale fra le provincie ed i mandamenti in proporzione della loro popolazione -

rinscira meno conforme all' equità stante
le ben diverse vicitudini a cui per influenza
di Clima od altre le popolazioni stesse vanno
soggette. È pertanto urgente sostituire
il riparto in proporzione del numero
degli iscritti che in ciascuna provincia
o mandamento concorrono alla rispettiva
leva.

Già andò si riconobbe più equo mo difi-
fiare le norme del riparto ora detto concorre-
te gl' iscritti marittimi ed estenderle a tutti
i mandamenti ove tali iscritti si possono
trovare.

Concettualmente allo spirito delle nuove
istituzioni si è conferita agli Intendenti
la presidenza dei Consigli di leva che per-
passato era attribuita ai Comand. militari.
Le funzioni dei Commissarij di leva possono
convenientemente adempirsi dagli ufficiali
adetti ai Comandi delle provincie e sono
perciò ad essi affidate coll' art. 6°.

L' Art. 7° stabilisce per le nuove leve
una statura d' alquanto maggiore che quella
attualmente fissata e che fu riconosciuta
troppo tenue.

Queste sono le innovazioni principali
proposte fin d' ora coll' attuale legge della leva.
Il contingente che si propone per quest'

anno e per tutto lo Stato è di 10⁵ m uomini, e più minore di 300. uomini che quello che solerati fissare prima della Guerra per soli Stati di Terraferma; onde che le popolazioni ne risentiranno per questo verso senza dubbio minore aggravio.

Sebbene il Governo non intenda chiamare effettivamente sotto le armi le nuove leve se non verso il prossimo autunno, tuttavia mi farei a pregare la Camera di voler discutere la legge d'urgenza per due Considerazioni principalmente, la prima che trattandosi di introdurre un nuovo ² sistema di riparto, sarà necessario un certo tratto di tempo per prepararne gli elementi con quella regolarità che in materia di tanta importanza per pubblici e per privati interessi richiedesi, la seconda perchè il Governo desidera di poter cominciare le sue operazioni in tempo da potere provvedere al riparto delle nuove leve fra le varie armi: ed i vari Corpi dell' Esercito con mutuo discernimento avuto riguardo alla natural attitudine ai mestieri, alle professioni ed alle inclinazioni speciali dei giovani chiamati: la qual cosa non può non riuscire ad un tempo e ad essi soddisfacente, ed di molta utilità pel servizio.

* sistema di riparto, sarà necessario un certo tratto

170 p. 3.

Progetto di legge
adattato dalla Camera del Rege
e presentato dal Ministro di Guerra
nella Camera del 26 Gennaio

Senza della Camera del 1830

Senato del Regno

Sessione 1851.

Progetto di Legge
adottato nella seduta del 24. Marzo 1851.

Progetto
Leva della Classe del 1830.

Art. 1.^o

Il Sovrano del Re è autorizzato a chiamare sulla Classe di leva del
Mille ottocento trenta un Contingente di dieci mila uomini.

Art. 2.^o

Il ripartimento del Contingente fra le provincie dello Stato sarà fatto per Decreto
Sovrano, in proporzione del numero degl'iscritti sulle liste d'estrazione
della Classe chiamata.

Art. 3.^o

Il Contingente assegnato a ciascuna provincia sarà ripartito dagli Intendenti
Generali e dagli Intendenti fra i mandamenti delle rispettive provincie,
in proporzione del numero degl'iscritti sulle liste d'estrazione d'ogni
mandamento.

Le Città che comprendono più mandamenti sul loro territorio costi-
tuiranno nullameno per la leva un solo mandamento.

È abrogato l'articolo nono del Regolamento generale per la leva
militare del Sedici Dicembre mille ottocento trenta sette.

Art. 4.^o

Nel ripartire il Contingente, giusta il disposto nei due articoli precedenti, si dedurranno dalla lista d'estrazione gl'iscritti marittimi che all'epoca della chiamata alla leva risultano:

- 1.^o Adetti alla navigazione ed all'età di sedici anni contare diciotto mesi di navigazione effettiva sopra bastimenti di bandiera nazionale.
- 2.^o Adetti alle arti del Carpentiere ed al Calafato, ed all'età di sedici anni aver lavorato per diciotto mesi negli Arsenali, porti o cantieri dello Stato, con militoni che mandanti.

Art. 5.^o

Gl'Intendenti Generali delle Divisioni Amministrative, e gl'Intendenti di provincia avranno la presidenza dei Consigli di leva.

La loro presidenza spetterà agli Ufficiali Superiori destinati presso gli stessi Consigli dal Ministro della Guerra.

Saranno membri di Consigli di leva nell'Isola di Sardegna a due degli Ufficiali dei Carabinieri Reali, Ufficiali del Reggimento Cavalleria di Sardegna.

Art. 6.^o

Un Ufficiale del Comando militare eserciterà interinalmente in ogni provincia le funzioni di Commissario di leva.

Art. 7.^o

Gl'minimum della Statura richiesta pel militare servizio è stabilito ad un metro e cinquanta sei centimetri.

Gl'iscritti che superino la statura di un metro e cinquanta quattro centimetri, ma non raggiungano quella stabilita, saranno rimandati alla prima Sortura di leva, e se a quell'epoca non l'avranno raggiunta, saranno riformati.

Art. 8.

La forma a contrarsi dagli iscritti designati appartenenti alla Classe chiamata, sarà regolata da una legge ulteriore; tuttavia la durata di essa forma non potrà oltrepassare quella stabilita dalla legge sulla terra attualmente in vigore.

Art. 9.

Sono conservate in vigore le disposizioni del Regio Editto del sedici Dicembre mille ottocento trentasette, e del regolamento generale dello stesso giorno, alle quali non è derogato colla presente legge.

Torino addi 24. Marzo 1851.